



Tribunale di Udine

Presidenza

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(D.P.R. 115/2002)**

TRA

TRIBUNALE DI UDINE

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI UDINE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE**

**GUARDIA DI FINANZA
COMANDO PROVINCIALE DI UDINE**

- visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione, espressione dei principi costituzionali di uguaglianza, formale e sostanziale e del diritto di difesa;
- visto l'art. 15, co. 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;
- visti gli artt. 74-145 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" (di seguito "Testo Unico"), che garantiscono ai non abbienti la possibilità di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, mediante il ricorso all'istituto del Patrocinio a spese dello Stato e la previsione dei requisiti e delle modalità per essere ammessi al beneficio;
- visto, in particolare, l'art. 74 del Testo Unico, che prevede il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti sia nel processo penale, che in quello civile, amministrativo, contabile, tributario e nei procedimenti di volontaria giurisdizione, allorché le domande non appaiano manifestamente infondate;
- visto l'art. 79 del Testo Unico che prevede che l'istanza di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato deve contenere una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 76 del Testo Unico (proprie e dei familiari conviventi) e l'impegno a comunicare, fino a quando il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della precedente comunicazione di variazione;
- visto l'art. 96 del Testo Unico, che prevede che, nei dieci giorni successivi alla presentazione di un'istanza di gratuito patrocinio, il Magistrato davanti al quale pende il processo, verificata l'ammissibilità dell'istanza, se ricorrono le condizioni dell'art. 79, ammette l'interessato al beneficio, salvo fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92;
- visto l'art. 96, comma 2, del Testo Unico, che prevede che il Magistrato, se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 del Testo Unico, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte, prima di provvedere all'ammissione, può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche;
- visto l'art. 98, comma 1, del Testo Unico, che prevede che copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'Ufficio del Magistrato che procede, all'Agenzia delle Entrate nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto Magistrato;
- visto l'art. 98, comma 2, del Testo Unico, che prevede che, successivamente, l'Agenzia delle Entrate verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato

dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76;

- visto il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare, all'art. 3, co. 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione “*agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta*”;
- visto l'art. 88 del Testo Unico, che prevede che nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di Finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari;
- visto l'art. 127 del Testo Unico Spese di Giustizia che prevede la trasmissione all'Ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio da parte del CoA o del Magistrato competente, ai fini della verifica in ogni tempo dei requisiti e delle condizioni previste per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
- visto il Reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter (“*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*”);
- visto il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- visto il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, di “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAP*”;
- visto il D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, recante “*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle*

modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia” e, in particolare, l’art. 13, co. 1, in base al quale “la comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o [...] quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;

- ritenuto che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una comune collaborazione finalizzata a rafforzare e rendere maggiormente efficace l’azione di verifica dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, in sinergia con il Tribunale di Udine, circa l’esattezza, l’effettività e la permanenza delle condizioni che disciplinano l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti, la legalità economico-finanziaria nel territorio di riferimento;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)

1. Il Tribunale di Udine e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, al fine di standardizzare e rendere efficienti le rispettive procedure di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, nonché le attività di verifica dei requisiti e delle condizioni, dispongono l’adozione dei moduli di dichiarazione di richiesta e di aggiornamento delle condizioni di ammissione allegati alla presente intesa.
2. Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle istanze di ammissione nonché delle revoche del beneficio saranno trasmesse in modalità telematica (tramite PEC all’indirizzo dp.udine@pce.agenziaentrate.it), secondo tempi compatibili con le esigenze organizzative del Tribunale e dell’Ordine degli Avvocati.
3. L’Agenzia delle Entrate verificherà la sussistenza dei requisiti reddituali per l’ammissione al beneficio. In caso di superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge la richiesta di revoca del beneficio sarà trasmessa al protocollo del Tribunale via PEC (prot.tribunale.udine@giustiziacert.it) unitamente all’Ammissione CoA o al provvedimento del Giudice penale, e per conoscenza all’Ordine degli avvocati via PEC (segreteria@avvocatiudine.it). L’Agenzia delle Entrate comunicherà, nei casi di revoca, i dati così come previsto dall’art. 76 Testo Unico Spese Giustizia. In caso di correttezza del limite reddituale dichiarato, l’Agenzia delle Entrate non invierà alcuna comunicazione al Tribunale e al Consiglio dell’Ordine. In caso di urgenza nel controllo su talune posizioni, il Tribunale potrà chiedere di anticipare le verifiche rispetto alle normali tempistiche. Per queste casistiche, l’Agenzia delle Entrate provvederà a fornire risposta (anche negativa), compatibilmente con i dati disponibili.

4. L'Agenzia delle Entrate, in relazione alla verifica dei requisiti, potrà ricorrere all'ausilio del Reparto della Guardia di Finanza competente per territorio.
5. Il Tribunale potrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate, a campione, notizia dell'avvenuta definizione dei procedimenti nei quali vi è stata ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai fini dell'esecuzione dei controlli sulle annualità d'imposta successive a quella oggetto di autocertificazione da parte del richiedente.
6. Nel caso in cui dai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dalla Guardia di Finanza, emergano false attestazioni relative al reddito o ad altri elementi inseriti della dichiarazione sostitutiva volta ad ottenere il beneficio, l'organo verificatore inoltra, senza indugio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, la notizia di reato mediante il Portale delle Notizie di Reato, con consegna al protocollo della Procura della segnalazione, inviandola per conoscenza al Tribunale di Udine.
7. Le presenti indicazioni valgono sia per i procedimenti civili, che per quelli penali, amministrativi e tributari, e per quelli radicati presso il Tribunale di Udine e l'Ufficio del Giudice di Pace di Udine e Tolmezzo.
8. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.

Art. 2 (Durata dell'accordo)

Il presente protocollo ha durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza. In qualunque momento della sua vigenza, l'intesa può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.

Art. 3 (Disposizioni finali e referenti)

Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I referenti per l'attuazione del presente accordo sono:

1. per il Tribunale e il Giudice di Pace, il Presidente Paolo Corder;
2. per la Procura della Repubblica di Udine, il Procuratore Massimo Lia;
3. per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Presidente Raffaella Sartori
4. per l'Agenzia delle Entrate, il Direttore Provinciale Paolo De Luca;

5. per la Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale Enrico Spanò;

Udine, 16 febbraio 2023

Tribunale - Giudice di Pace di Udine

Presidente Paolo Corder  f.to digitalmente

Procura della Repubblica di Udine

Procuratore Massimo Lia  f.to digitalmente

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Presidente Raffaella Sartori  f.to digitalmente

Agenzia delle Entrate

Direttore Provinciale Paolo De Luca  f.to digitalmente

Guardia di Finanza

Comandante Provinciale Enrico Spanò  f.to digitalmente